



INFODIRITTO

destinato alle vittime in conformità alle disposizioni dell'articolo 3-7 del Codice di procedura penale

Definizione della nozione di vittima:

Acquisisce la qualità di vittima la persona identificata che ha subito un danno a seguito di un reato.

Questa scheda serve a informare la vittima:

- **sul tipo di sostegno che può ottenere e da chi, incluse, se del caso, informazioni di base sull'accesso all'assistenza medica, a qualsiasi forma di assistenza specializzata, in particolare quella psicologica, e a una soluzione per l'alloggio;**

Avete il diritto di contattare un servizio di assistenza alle vittime che offre una presa a carico di tipo psicologico, come il servizio di assistenza alle vittime della Procura generale. Al termine di questa scheda è riportato un elenco con i servizi principali.

Questo servizio vi aiuterà a orientarvi, se necessario, verso i servizi di alloggio. Potete anche fissare un appuntamento con il vostro medico curante o consultare uno psicologo o uno specialista.

- **sulle procedure di presentazione di una denuncia riguardante un reato penale e sul ruolo della vittima in tali procedure;**

Se siete stati vittime di un reato penale, avete il diritto di presentare denuncia presso la Police grand-ducale, che registrerà la vostra denuncia e redigerà un verbale. A tal fine, un poliziotto vi chiederà un resoconto delle circostanze e dello svolgimento dei fatti. Al termine del colloquio dovrete firmare la denuncia, che sarà trasmessa sotto forma di verbale alla Procura competente, la quale ne valuterà la fondatezza e deciderà il seguito da dare. Il Procuratore dello Stato vi informerà entro 18 mesi sulla ricezione della denuncia e sul relativo seguito.

Potete anche presentare denuncia presso il Procuratore di Stato territorialmente competente, o fare valere i vostri diritti indirizzando una denuncia con costituzione di parte civile al giudice istruttore.

Ulteriori informazioni possono essere ottenute presso il Service d'accueil et d'information juridique (servizio di accoglienza e informazione legale) o presso il Service d'aide aux Victimes (servizio di assistenza alle vittime).

- **sulle modalità e condizioni per ottenere protezione;**

Se siete stati vittima della tratta di esseri umani o di violenze coniugali, avete il diritto di beneficiare, a talune condizioni, di una forma particolare di protezione. In tal caso sarete invitati a fornire informazioni dettagliate durante l'audizione da parte delle autorità di polizia o giudiziarie.

- **sulle modalità e le condizioni per ottenere un avvocato e un'assistenza legale alle condizioni previste dalla legge, oltre a qualsiasi altra forma di consulenza;**

Se il vostro reddito non vi consente di avvalervi dell'assistenza di un avvocato, avete diritto a un'assistenza legale alle condizioni previste dalla legge modificata del 10 agosto 1991 sulla professione di avvocato e dal regolamento granducale del 18 settembre 1995 in materia di assistenza legale.

A tal fine, dovrete presentare una domanda al riguardo presso il Foro competente.

- **sulle modalità e le condizioni per ottenere un indennizzo;**

Avete il diritto di costituirvi parte civile inviando al giudice istruttore una lettera con la quale lo informate di volervi costituire parte civile per chiedere la riparazione del pregiudizio che dichiarate di aver subito. Tale domanda potrà essere formulata in qualsiasi momento del procedimento.

Tenete presente che nel caso in cui decidiate di costituirvi parte civile non potrete essere ascoltati come testimoni.

In numerose situazioni i vostri diritti all'indennizzo rischiano di rimanere teorici, in particolare se l'autore dell'aggressione non viene identificato o è irreperibile o insolvente.

In tal caso, se avete subito un reato penale volontario che vi ha provocato dei danni corporali riconosciuti con sentenza passata in giudicato, potete inoltrare una richiesta di indennizzo al Ministero della Giustizia ai sensi della legge del 12 marzo 1984 relativa all'indennizzo di talune vittime di danni corporali conseguenti a un reato alla repressione dell'insolvenza fraudolenta.

Una commissione speciale presso il Ministero della Giustizia verificherà la presenza o meno di tutte le condizioni poste dalla legge, e in particolare quella relativa al danno corporale di una certa entità, e valuterà il vostro danno.

Per maggiori informazioni su questa procedura si rimanda al sito Internet del Ministero della Giustizia.

- **sulle modalità e le condizioni di esercizio del diritto all'interpretariato e alla traduzione;**

Avete il diritto di essere informato e di rendere le vostre dichiarazioni in una lingua che comprendete. Siete pregati di segnalare al vostro interlocutore, durante il colloquio con la Polizia, la o le lingue che comprendete.

- **sulle modalità di esercizio dei suoi diritti qualora risieda in un altro Stato membro dell'Unione europea;**

Se avete la residenza in un altro Stato membro dell'Unione europea e siete stati vittime di un'infrazione penale in Lussemburgo, potete presentare denuncia presso le autorità di polizia del Lussemburgo.

- ***sulle procedure esperibili per presentare un reclamo nel caso in cui i suoi diritti non vengano rispettati;***

Qualora i vostri diritti non siano stati rispettati dall'autorità competente nell'ambito di un procedimento penale, potrete fare ricorso secondo le forme e le modalità previste agli articoli 3-4 (6), 3-5 (8) e 23-5 del Codice di procedura penale.

- **sulle coordinate corrette per l'invio delle comunicazioni relative al proprio fascicolo;**

Si attira la vostra attenzione sul fatto che la corrispondenza relativa alla denuncia di una vittima viene inviata all'indirizzo ufficiale che è stato dichiarato all'atto della presentazione della denuncia stessa.

- **sulle possibilità di mediazione e di giustizia riparativa;**

In qualsiasi procedimento penale e in ogni sua fase, anche durante l'esecuzione della pena, alla vittima e all'autore di un reato può essere proposta una misura di giustizia riparativa, a condizione che i fatti siano stati riconosciuti.

Costituisce una misura di giustizia riparativa qualunque misura che consenta a una vittima e all'autore di un reato di partecipare attivamente alla risoluzione delle difficoltà derivanti dal reato stesso, e in particolar modo alla riparazione dei pregiudizi di qualsivoglia natura insorti in conseguenza di detto reato. Tale misura può essere attuata soltanto dopo che la vittima e l'autore dell'infrazione sono stati informati in maniera esaustiva al riguardo, e hanno acconsentito espressamente a partecipare. Occorre precisare che la misura di giustizia riparativa non comporta l'estinzione dell'azione penale.

Un'alternativa a quest'ultima è rappresentata dalla mediazione penale, che può essere proposta dal Foro competente e necessita del consenso da parte dell'autore dell'infrazione e della vittima.

Essa consente in generale di comporre una controversia senza l'intervento dei tribunali.

- **sulle modalità e le condizioni che permettono il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione al procedimento penale;**

In qualità di vittime potete far valere i vostri diritti pecuniari a diversi livelli mediante la costituzione in parte civile, richiedendo il risarcimento delle spese processuali al tribunale competente nel merito durante il processo, o con la presa in carico delle vostre eventuali spese di viaggio e alloggio sotto forma di "taxe à témoins" (rimborso spese del testimone).

Per la presentazione delle suddette domande devono essere soddisfatte le pertinenti condizioni legali.

- **sul suo diritto di valutazione individuale da parte del Servizio di assistenza alle vittime, al fine di verificare la necessità di un trattamento specifico per prevenire la vittimizzazione secondaria;**
- **qualora necessario, saranno fornite ulteriori informazioni in ogni fase del procedimento;**
- **salvo se contrario agli interessi della vittima o al corretto svolgimento del procedimento, la vittima è autorizzata, in occasione del primo contatto con i funzionari e gli agenti di polizia giudiziaria, a farsi accompagnare da una persona di sua scelta, qualora, in conseguenza del reato subito, abbia bisogno di aiuto per comprendere o essere compresa;**
- **se la vittima è minorenni, ha diritto di farsi accompagnare alle audizioni dal suo rappresentante legale o da una persona di sua scelta.**

INDIRIZZI UTILI

Servizio di accoglienza e di informazione legale

Servizio di accoglienza e di informazione legale Diekirch	80 23 15
Servizio di accoglienza e di informazione legale Esch-sur-Alzette	54 15 52
Servizio di accoglienza e di informazione legale Lussemburgo	22 18 46

Servizio di assistenza alle vittime:

- **Servizio governativo**

Servizio di assistenza alle vittime, 47 58 21-627 / 628/
605/689

GSM 621 326 595

Servizio centrale di assistenza sociale
del Foro generale (colloqui solo su appuntamento)
L-1839 Lussemburgo, 12-18 rue Joseph Junck (edificio Plaza Liberty- ingresso C)
Da lunedì a venerdì dall 8 alle 18
scas-sav@justice.etat.lu

- **Associazioni non governative**

Assistenza alle vittime della criminalità - Wäisse Rank Lëtzebuerg Asbl

84, rue Adolphe Fischer

40 20 40

L-1521 Lussemburgo

Vittime della strada – AVR

4, rue Joseph Felten
L-1508 Howald

26 43 21 21

Servizio di assistenza alle vittime di violenza domestica

SAVVD

contact@savvd.lu

26 48 18 62

Fraenhaus

44 81 81 (24/24)

infoMann

5, Cour du Couvent
L-1362 Lussemburgo
info@infomann.lu



Bambini vittime di violenza – ALUPSE Asbl

8, rue Tony Bourg
L-1278 Lussemburgo

26 18 48-1

FMPO

Centre Ozanam Traite des êtres humains (COTEH) 24 87 36 22

64, rue Michel Welter
L-2730 Lussemburgo

Cell. 621 351 884

coteh@fmpo.lu

FED

Service d'Assistance aux Victimes de la Traite des êtres humains (SAVTEH)

2, rue Fort Wallis
L-2714 Lussemburgo
traite.humains@visavi.lu

26 48 26 31
Cell. 621 316 919